

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DELLA MOSTRA DAL TITOLO

"Italian 19th Century Masterpieces from the Museo e Real Bosco di Capodimonte"

TRA

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, rappresentato dal Dott. Eike Schmidt Direttore e legale rappresentante p.t. del Museo, sede in Napoli, Via Miano, 2, tel. 08174.99.111, pec: mu-cap@pec.cultura.gov.it, C.F. 95219190634, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.11.2019 registrato dalla Corte dei Conti data 20.12.2019 numero 3412 (di seguito anche "**Capodimonte**")

E

My Art Museum con sede in B1, Textile Center Building, 518, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Repubblica di Corea, nella persona del Direttore e legale rappresentante Taegeun Yi (di seguito, per brevità anche "**MAM**").

Capodimonte e MAM congiuntamente, anche "**Le Parti**"

PREMESSO CHE

- a) il Museo e Bosco Reale di Capodimonte è un Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato come Ufficio di Direzione Generale istituito ai sensi e per gli effetti del DPCM n.171/2014 (art.30, comma 3, lettera a);
- b) nella *mission* istituzionale di Capodimonte vi è, tra gli altri, il compito di gestire e valorizzare le proprie collezioni, promuovendo altresì il godimento pubblico e la fruizione delle stesse, anche attraverso la collaborazione con soggetti terzi;
- c) la promozione del patrimonio culturale può essere realizzata anche attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali destinate ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta di questo patrimonio;
- d) MAM è un Museo d'Arte atto ad organizzare e ospitare mostre internazionali;
- e) MAM intende organizzare, presso la propria sede come indicata in epigrafe, una mostra dal titolo provvisorio *"Italian 19th Century Masterpieces from the Museo e Real Bosco di Capodimonte"*;
- f) secondo il progetto scientifico di Mostra, che prevede l'esposizione di Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte, è stato richiesto il prestito a titolo temporaneo da parte di MAM delle Opere di Capodimonte medesimo come specificato nell'Allegato 1 Lista opere (di seguito "**Opere**");
- g) Capodimonte ritiene che il prestito delle Opere non costituisca una limitazione del percorso museale permanente e che la mostra possa costituire una rilevante occasione di diffusione e di conoscenza della grande importanza delle proprie collezioni;
- h) la disponibilità al prestito è subordinata al parere del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del DPCM n. 57 del 15 marzo 2024.
- i) nessun costo per la realizzazione del progetto espositivo oggetto del presente accordo sarà a carico di Capodimonte;
- j) la presente Convenzione stabilisce le condizioni alle quali Capodimonte presterà le Opere al MAM, nonché i diritti e gli obblighi di Capodimonte e del MAM rispetto all'amministrazione, all'organizzazione e ad altre questioni relative alla realizzazione della Mostra.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La presente Convenzione prevede e disciplina i rapporti tra le parti in merito alla realizzazione e gestione della Mostra in epigrafe, che vedrà l'esposizione di Opere di Capodimonte regolando gli impegni e gli oneri di ciascuna. La mostra verrà presentata presso le sale espositive del My Art Museum dall'1 Agosto 2025 al 30 Novembre 2025. Le indicate date di apertura e di chiusura della mostra sono attualmente provvisorie e, in ogni caso, potranno essere modificate su accordo scritto delle parti.

2.2 Capodimonte si impegna a concedere in prestito in occasione della mostra indicata in premessa le Opere come da elenco Allegato 1 e per il valore assicurativo ivi specificato.

2.3 La sopraddeffa disponibilità al prestito è naturalmente condizionata al parere del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del DPCM n. 57 del 15 marzo 2024.

2.4 Capodimonte garantisce che nessuna delle Opere di cui all'elenco Allegato 1, sia detenuta illegittimamente o acquisita illecitamente, ovvero derivante da furto, rapina, e/o esportata illegittimamente dal proprio paese di origine e pertanto importata illegittimamente su territorio italiano.

2.5 Qualora una o più opere elencate nell'Allegato 1 non potessero essere concesse alla mostra, Capodimonte ne garantirà la sostituzione con altrettante di natura e valore storico artistico corrispondente, in ogni caso coerente con il progetto scientifico approvato dalle Parti.

2.6 In conseguenza del prestito autorizzato, il MAM diviene responsabile della custodia temporanea delle Opere oggetto della presente Convenzione, impegnandosi ad utilizzare la massima cura nell'espore, in ossequio a quanto previsto nelle Condizioni di prestito allegate alla presente Convenzione (Allegato 2).

2.7 Tutti gli oneri discendenti dal prestito delle Opere saranno esclusivamente a carico del MAM, anche attraverso società terze incaricate dallo stesso MAM per il coordinamento di tutte le attività per la realizzazione della Mostra, inclusa l'assicurazione contro tutti i rischi c.d. "*da-chiodo-a-chiodo*" incluso rischio terrorismo, l'allestimento ed il disallestimento della Mostra, il trasporto internazionale e locale delle Opere sia per l'andata che per il ritorno, la costruzione delle casse e l'imballaggio presso Capodimonte, nonché il disimballaggio e il reimballaggio presso il MAM. Tutte le anzidette attività, dovranno essere effettuate in ossequio a quanto pattuito tra le parti con il presente atto, nonché nel rispetto delle Condizioni di prestito di cui all'allegato n. 2.

2.8 Nessun costo discendente dal prestito delle Opere sarà imputato e/o a carico di Capodimonte.

Art. 3 - Condizioni per il trasporto e l'allestimento delle opere

3.1 MAM, anche attraverso società terze dallo stesso incaricate del coordinamento di tutte le attività in Italia e a Seoul per la realizzazione della Mostra, ivi incluse le operazioni di trasferimento delle opere che saranno realizzate da primaria compagnia specializzata nel trasporto di opere d'arte secondo le prescrizioni dettate dalla Condizioni di prestito sottoscritte, è tenuta ad adottare imballaggi idonei alla tipologia del bene da movimentare, atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua, al vapore acqueo e agli inquinanti gassosi, di protezione alla polvere e di inerzia e coibenza termica. Il trasporto deve avvenire su mezzi idonei, con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti. In ogni caso gli imballaggi devono essere tali da consentire l'introduzione di sonde per il monitoraggio delle condizioni di trasporto e su di essi devono essere riportate indicazioni e avvertenze chiare circa le modalità di trasporto e di assemblaggio/disimballaggio del sistema.

3.2 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, almeno un rappresentante di Capodimonte (il "**Courier**"), o un soggetto dallo stesso individuato, dovrà essere presente per supervisionare tutte le fasi di allestimento/disallestimento delle Opere presso il MAM. Saranno a carico del MAM tutti gli oneri relativi alla suddetta attività di accompagnamento delle Opere, i quali dovranno essere corrisposti con le modalità indicate nelle Condizioni di prestito di cui all'allegato 2.

Nel caso in cui Capodimonte sia nell'impossibilità di inviare il Courier, si conviene che dovranno essere stabiliti accordi eccezionali sulle modalità degli scambi e delle chiamate relative a comunicazioni virtuali. Il software utilizzato e la frequenza delle chiamate effettuate durante la supervisione a distanza dell'allestimento e del disallestimento delle opere saranno concordati da Capodimonte e dal MAM.

3.3 Nel caso in cui Capodimonte non sia in grado di spedire e consegnare le Opere, il MAM sarà esonerato dall'obbligo di effettuare qualsiasi pagamento in relazione al presente contratto, compresi il Contributo indicato all'Art. 5 e Capodimonte dovrà rimborsare al MAM tutte le somme già corrisposte dal MAM stesso, intendendosi per esse esclusivamente le somme previste dall'Art. 5.

3.4 MAM garantisce che gli ambienti ove si svolgerà la mostra e saranno espone le opere d'arte in prestito sono all'altezza degli standard di sicurezza, antincendio e controllo climatico normalmente impiegati nel prestito di beni culturali di analogo valore, pregio e stato di conservazione, e che le condizioni espositive sono adeguate alla salvaguardia della incolumità ed integrità delle Opere.

3.5 Capodimonte preparerà i *condition report* delle Opere inclusa una foto di ciascuna prima dell'imballaggio delle stesse. A ciascuna valutazione dello stato conservativo delle Opere durante il disimballaggio o il reimballaggio al MAM, questo documento sarà annotato, commentato e firmato da un

restauratore/conservatore o referente del MAM e dal Courier di Capodimonte, che saranno rispettivamente incaricati a tal fine dal MAM e Capodimonte.

3.6 Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra e dei criteri di conservazione delle opere, Capodimonte può disporre sopralluoghi da parte di propri tecnici.

3.7 MAM e il proprio personale, fornitori o agenti non potranno per alcun motivo effettuare restauri o interventi conservativi sulle Opere senza l'espresso consenso scritto di Capodimonte. MAM sarà tenuto ad informare immediatamente per iscritto Capodimonte nel caso in cui si verifichino danni o perdite alle Opere.

3.8 Interventi di revisione conservativa delle opere, ove necessari alla migliore esposizione delle stesse in sede di mostra, saranno eseguiti a spese del MAM, previa intesa tra le parti, e sotto la supervisione dei restauratori del museo di Capodimonte.

3.9 Per ogni aspetto ulteriore non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda a quanto indicato nelle allegate Condizioni di prestito (Allegato 2).

Art. 4 - Assicurazione

4.1 A garanzia degli obblighi assunti e comunque a copertura di ogni tipo di danno possa derivare alle opere, sia durante il trasporto che in occasione della mostra, dal momento della loro movimentazione dal Prestatore alla sede espositiva e fino alla loro ricollocazione dall'ultima sede espositiva al Prestatore, il MAM si obbliga a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per il valore complessivo indicato nell'Allegato 1 con compagnie assicurative specializzate in Fine Art secondo le condizioni che dovranno essere approvate da Capodimonte, ed a farne avere copia a Capodimonte prima dell'imballaggio delle Opere.

Art. 5 - Contributo per attività di valorizzazione

5.1 MAM si impegna a corrispondere a Capodimonte l'importo di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00), a titolo di contributo per il prestito delle opere elencate nell'Allegato 1, nonché a titolo di rimborso forfettario dei costi ed oneri organizzativi occorsi e dell'impegno scientifico necessario, imposte di registrazione di cui al successivo art. 15, nonché quale compensazione della mancata disponibilità delle opere nel periodo espositivo, e comunque per riconoscenza e gratitudine al contributo dato per l'attuazione della Mostra.

5.2 L'importo di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) sarà da erogare in 2 (due) *tranches*, e precisamente:

- a) la prima di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), pari al 50% dell'importo complessivo di cui al precedente art. 5.1, da corrispondere entro e non oltre le 4 (quattro) settimane dalla firma del presente accordo;
- b) la seconda, di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), pari al restante 50% dell'importo complessivo di cui al precedente art. 5.1, da corrispondere entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della partenza delle Opere.

5.3 I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Museo e Real Bosco di Capodimonte: - IBAN IT42I0623003543000058008002 - CODE BIC/SWIFT=CRPPIT2P, c/o banca Credit Agricole Italia S.P.A., agenzia di Piazza G. Bovio, n. 11 - 80133 Napoli.
Capodimonte trasmetterà al MAM la ricevuta quietanzata a norma di legge a pagamento avvenuto.

Art. 6 - Catalogo

6.1 Nell'ambito della mostra oggetto della presente convenzione, con oneri a carico del MAM, è stata convenuta la realizzazione di un catalogo della Mostra, con contributi scientifici da parte di Capodimonte, da stampare anche per il tramite soggetto/editore terzo.

6.2 Capodimonte fornirà al MAM le immagini in alta risoluzione, relative alle proprie Opere in Mostra, e di cui è già in possesso, necessarie per la realizzazione del catalogo, anche per il tramite di soggetto terzo, oltre ai testi necessari per la realizzazione del catalogo (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, saggi e schede delle opere, didascalie), come indicati nel successivo Art. 9 e che saranno concordati tra le Parti. Nel caso in cui Capodimonte non abbia tutte o parte delle suddette immagini, i costi della necessaria campagna fotografica saranno ad esclusivo carico del MAM. In tal caso, all'esito della realizzazione del catalogo, il MAM si impegna a fornire al Capodimonte una copia di tutti i files delle fotografie realizzate ex novo.

Del suddetto catalogo, qualora venisse realizzato, verranno fornite a Capodimonte n. 50 (cinquanta) copie gratuite. Prima di procedere alla pubblicazione, le bozze finali del catalogo dovranno essere previamente sottoposte a Capodimonte per l'approvazione del *visto di stampe*.

Art. 7 - Attività di comunicazione e promozione e merchandising

7.1 Capodimonte fornirà, ove possedute, al MAM n. 20 (venti) immagini delle proprie Opere in Mostra per

uso stampa, per la promozione sul sito internet e sui social media del MAM e per altri usi non-commerciali e limitatamente per il periodo di durata della stessa.

7.2 MAM si impegna inoltre a mettere in evidenza nel comunicato e nella conferenza stampa il grande valore del patrimonio artistico e culturale italiano ed in particolare l'importanza di Capodimonte; tutto il materiale di promozione e comunicazione della mostra, sottolineeranno l'importante ruolo del Ministero della Cultura e di Capodimonte, anche attraverso l'apposizione del logo di ogni Istituzione. Capodimonte dichiara aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero della Cultura per l'utilizzo del logo da parte del MAM ai sensi del presente articolo.

7.3 Tutti i costi afferenti alla presenza del Direttore di Capodimonte, o di un suo delegato, alla conferenza stampa, alla cerimonia di inaugurazione e ad altri eventi promozionali della Mostra, che verranno eventualmente concordati tra il MAM e Capodimonte, saranno a carico del MAM. Per detti viaggi il MAM dovrà prevedere viaggi in Business Class e soggiorno in albergo a 5-stelle.

7.4 Capodimonte fornirà altresì al MAM n. 20 (venti) immagini, concordate in seguito tra le Parti, per la realizzazione e commercializzazione di una linea di merchandising relativa alla Mostra oggetto della presente Convenzione. Le Parti concordano sin d'ora che la realizzazione di qualsivoglia prodotto di merchandising dovrà essere previamente approvato da Capodimonte e, in ogni caso, non potrà essere commercializzato senza apposito e separato contratto tra le parti.

Il MAM si impegna sin d'ora a garantire la tutela dell'integrità culturale delle opere oggetto della presente Convenzione.

Il MAM ha diritto di utilizzare le immagini per le suddette finalità per il periodo di durata della Mostra, decorrente dal momento della sottoscrizione della Convenzione, nei limiti di quanto è tecnicamente e tecnologicamente necessario per la realizzazione dei prodotti. Il MAM si impegna inoltre a non consegnare o trasferire file digitali in alta o bassa definizione al di fuori del perimetro aziendale, senza il consenso di Capodimonte. I file in alta definizione dovranno essere custoditi e protetti a cura del MAM, adottando tutte le misure tecniche di comportamento volte a scongiurare la sottrazione dei file stessi o l'utilizzo non autorizzato. Il MAM si impegna a riportare, secondo la normativa vigente, in connessione con le Immagini, il credito "*Su concessione del Ministero della Cultura/Museo e Real Bosco di Capodimonte*".

Per l'utilizzo delle Immagini per la realizzazione delle anzidette attività di merchandising, MAM corrisponderà a Capodimonte una royalty del 10% sul prezzo finale al pubblico dei prodotti commercializzati. Il versamento del canone di cui sopra dovrà essere effettuato dal MAM a seguito di invio a Capodimonte di un report consuntivo mensile delle vendite effettuate nel relativo periodo per ogni oggetto di merchandising commercializzato, allegando le fatture di vendita e ogni altra documentazione a supporto eventualmente richiesta per la determinazione della royalty spettante a Capodimonte. Tale report dovrà essere fornito anche in assenza di vendite nel periodo di riferimento.

Il canone verrà corrisposto mediante versamento diretto sul c/c intestato a Museo e Real Bosco di Capodimonte - IBAN IT4210623003543000058008002 - CODE BIC/SWIFT=CRPPIT2P, c/o banca Credit Agricole Italia S.P.A., agenzia di Piazza G. Bovio, n. 11 - 80133 Napoli.

7.5 MAM è autorizzato a consentire l'accesso alla Mostra agli organi media/stampa per effettuare riprese televisive rigorosamente limitate a riprese foto/film/video della Mostra con scopi promozionali. Tutti i media che accederanno alla Mostra saranno accompagnati da un funzionario del MAM che sarà responsabile di assicurare la corretta osservazione delle norme di conservazione e sicurezza delle Opere. È espressamente vietato l'utilizzo di flash o luce diretta sulle Opere.

Art. 8 - Ricavi

Tutti i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti, audioguide e/o altre attività legate alla Mostra presso il MAM saranno esclusivamente di pertinenza dello stesso MAM, che ne incasserà i relativi proventi.

Art. 9 - Curatela Scientifica

La curatela scientifica della Mostra è affidata a Capodimonte. Le Parti concordano che la curatela scientifica della Mostra è affidata a Maria Tamajo Contarini, dello staff del Museo e Real Bosco di Capodimonte. La Curatrice si occuperà altresì di redigere il progetto scientifico della Mostra, selezionare l'elenco finale delle

Opere di pertinenza a Capodimonte medesimo, di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, che saranno presenti in Mostra, di redigere i saggi e le schede per il catalogo nonché gli altri testi necessari per la mostra, tra cui le didascalie, i testi di sala ed eventuali approfondimenti necessari, che saranno concordati con la Direzione del MAM.

Art. 10 - Modifiche ed integrazioni della Convenzione

Qualsiasi modifica consensuale della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto tra le parti, validamente ed efficacemente assunto dalle stesse.

Le parti convengono sin d'ora che provvederanno ad integrare, con atto separato, la presente Convenzione, ove sopraggiungessero aspetti ulteriori da dettagliare.

Art.11 - Risoluzione

11.1 Nel caso in cui Capodimonte o il MAM non rispettino i termini e le condizioni previste dalla presente Convenzione, l'altra parte avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione con un preavviso scritto di due (2) settimane tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il periodo di preavviso può essere ridotto a 48 ore se la conservazione della sicurezza delle opere è minacciata.

11.2 Qualora la presente Convenzione sia validamente risolta da parte di Capodimonte per il mancato rigoroso rispetto da parte del MAM dei termini e delle condizioni previste nella presente Convenzione, Capodimonte tratterà tutte le somme versate dal MAM di cui all'Art. 5 a titolo di indennità contrattuale fissa e definitiva per la risoluzione, senza alcun pregiudizio per ogni ulteriore pretesa.

11.3 Qualora la presente Convenzione sia validamente risolta dal MAM per il mancato rigoroso rispetto da parte di Capodimonte dei termini e delle condizioni previste nella presente Convenzione, il MAM sarà esonerato dalla sua obbligazione di effettuare qualsiasi pagamento in relazione alla presente Convenzione, compreso il Canone per il prestito ed il Contributo di cui all'Art. 5 e Capodimonte dovrà rimborsare a MAM tutti gli importi precedentemente pagati dal MAM medesima ai sensi dell'art. 5.

Art. 12 - Forza maggiore

Le Parti non saranno responsabili per l'inadempimento o il parziale adempimento delle proprie obbligazioni e/o responsabilità discendenti dal presente accordo se detto inadempimento e/o parziale adempimento sia dovuto a forza maggiore, inclusi e non limitati a pandemia, catastrofi naturali, incendio, alluvione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezioni, atti di governo, guerra, atti di terrorismo o qualsiasi circostanza al di fuori del loro ragionevole controllo.

Resta inteso che detta previsione opererà solo ove l'inadempimento non sia in alcun modo riconducibile ad azioni od omissioni dirette e/o indirette poste in essere dalle Parti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 14- Legge e Foro Competente

Questo accordo è regolato dal codice civile italiano. Qualsiasi reclamo o controversia derivante da o correlata alla presente Convenzione (collettivamente "Controversia") sarà soggetta a risoluzione mediante trattativa in buona fede tra le Parti. Qualora non si addivenga ad una soluzione di tipo stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 15- Registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 9 della Tariffa parte I, del d.p.r. 26.04.86 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), ed è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, allegato A, parte I, del d.p.r. 26.10.72 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), già assolate poiché incluse nella somma di cui all'art 5.

Art. 16- Disposizioni transitorie e finali

Il presente atto e si compone di 6 (sei) pagine e 2 (due) allegati e viene redatto in 2 (due) copie originali, uno per Parte. La presente Convenzione è stipulata in due versioni, una in lingua Italiana ed una in lingua inglese. In caso di difformità tra la versione italiana e quella inglese dell'atto farà fede esclusivamente quella in lingua italiana.

Ordine di precedenza

In caso di, e solo nella misura in cui, qualsiasi conflitto o incoerenza tra le disposizioni della presente Convenzione, si applica il seguente ordine di precedenza, ma solo nella misura in cui sia necessario per risolvere tale conflitto o incoerenza:

- (a) Il Testo della presente Convenzione;
- (b) Allegato 1 - Lista opere
- (c) Allegato 2 - Condizioni di prestito

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli/Seoul 3 aprile, 2025.

Il Direttore

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Dott. Eike Schmidt



Il Direttore

My Art Museum

Taegeun Yi

